

Comune di Piario

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 19/03/2022

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 - FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori o Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nell'Aula Consiliare del Comune o nella Sala Giunta.

Art. 4 - ORARIO DI CELEBRAZIONE

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'ufficio, previo accordo con il Sindaco o suo delegato.

Art. 5 - CELEBRAZIONE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE

Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio in questo Comune, per motivi di convenienza e necessità, rappresentata dai nubendi. È facoltà del Sindaco concedere o meno questa possibilità.

Art. 6 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta relativo all'utilizzo della sala deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio, contestualmente alla presentazione della richiesta di pubblicazione o di celebrazione per delega di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'Ufficio dello Stato Civile accerterà la disponibilità e ne darà comunicazione agli sposi.

Art. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.

Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering, ecc.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione

E' severamente vietato gettare riso, confetti, petali, coriandoli, stelle filanti, ecc. nella sala matrimoni, A tal fine, i nubendi-richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.

Il Comune di Piario si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo la custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 8 - ONEROSITA'

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e orari di cui al precedente articolo 4 è soggetta alla tariffa pari a € **100,00** esclusivamente per i cittadini non residenti.

La celebrazione dei matrimoni civili in giorni diversi e/o al di fuori degli orari di cui all'art. 4: da parte di cittadini residenti (basta la residenza di un solo nubendo) e soggetta alla tariffa di € **100,00** mentre per cittadini non residenti è soggetta alla tariffa pari a € **200,00**.

Art. 9 - TARIFFE

Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato con avviso di pagamento PagoPA almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione.

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni di cui all'art. 8 potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta comunale.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala, pulizia esterna ecc.).

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 11 - CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- a) il Codice Civile;
- b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396;
- c) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- d) lo Statuto Comunale.

Il presente regolamento:

- è stato approvato con delibera dal Consiglio comunale n. del/...../ ;
- è stato pubblicato nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal/...../al/...../.....
- è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....

Il Segretario comunale

.....